

Provvedimento

PI4300 - PLANTARE FOOT CARE

<i>tipo</i>	Chiusura istruttoria
<i>numero</i>	12652
<i>data</i>	27/11/2003

PUBBLICAZIONE

<i>Bollettino n.</i>	48/2003
----------------------	---------

▼ Procedimento collegato (esito)

📄- Ingannevole

▼ Testo Provvedimento

PI4300 - PLANTARE FOOT CARE

Provvedimento n. 12652

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 novembre 2003;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2003, n. 247 ed entrato in vigore in data 7 novembre 2003, che ha abrogato il precedente regolamento, di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento, pervenuta in data 28 luglio 2003, la Federazione Italiana fra Operatori nella Tecnica Ortopedica (di seguito F.I.O.T.O.), in qualità di associazione di concorrenti, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, dei messaggi pubblicitari relativi al prodotto denominato "Ampliettore Amplipower" diffusi, nel mese di giugno 2003, dalla società Foot Care S.r.l. in occasione del Festival del Fitness di Rimini attraverso cartoline promozionali, nonché mediante il proprio sito Internet www.footcare.it/la_sfida.htm in data 4 luglio 2003.

La richiesta di intervento ha ad oggetto la presunta ingannevolezza dei messaggi segnalati in

quanto nella descrizione del prodotto "Ampliettore Amplipower", definito come "un'innovativa concezione di plantare" si utilizzerebbe impropriamente il termine "plantare" in alternativa al termine "suoletta". Tale circostanza, a detta della F.I.O.T.O., indurrebbe il consumatore ad acquistare il prodotto pubblicizzato ritenendolo erroneamente un plantare (o ortesi plantare), destinato a correggere una deformità o malformazione del piede.

II. I MESSAGGI PUBBLICITARI

I messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sono costituiti l'uno da una cartolina pubblicitaria e l'altro da una pagina web presente sul sito internet della società Foot Care S.r.l. produttrice dell'Ampliettore Amplipower.

La cartolina pubblicitaria, diffusa per via postale agli operatori del settore, raffigura, frontalmente, un pilota di Formula 1 ed un modello dell'Ampliettore Amplipower. Sul retro di detta cartolina, dove sono indicate le caratteristiche del prodotto in questione, si afferma che: "Nelle nuove scarpe di Schumacher e Barrichello realizzate da FILA c'è un accessorio segreto e leggerissimo: il plantare denominato "Ampliettore Amplipower".

Il secondo messaggio è stato diffuso sul sito internet della società Foot Care S.r.l. (www.footcare.it) all'indirizzo www.footcare.it/la_sfida.htm. Nella pagina web intitolata "Footcare l'impronta del benessere" l'Ampliettore Amplipower viene descritto come "una concezione innovativa di plantare". Il messaggio è inoltre corredato da alcune fotografie dell'Ampliettore Amplipower.

III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI

In data 5 settembre 2003, è stato comunicato all'impresa segnalante e alla società Foot Care S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, in relazione alle effettive caratteristiche del prodotto pubblicizzato, con particolare riguardo alle attestazioni e certificazioni ottenute.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto alla società Foot Care S.r.l., ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire chiarimenti in merito alle caratteristiche merceologiche dell'Ampliettore Amplipower ed in particolare se il prodotto oggetto dei messaggi in esame presenta le caratteristiche proprie di un plantare o "ortesi plantare", ovvero se può considerarsi un dispositivo medico, avente funzione terapeutica.

Nella propria memoria, pervenuta all'Autorità in data 1° ottobre 2003, la società Foot Care S.r.l. ha precisato che le ortesi sono apparecchi ortopedici per arti inferiori costituite da: plantari, rialzi, docce, stecche, staffe, divaricatori e tutori.

In particolare, per ortesi plantare deve intendersi quella "particolare **protesi** che serve come sostegno del piede: può essere longitudinale e trasversale, o di scarico dei punti dolenti (essa si posiziona in prossimità della volta plantare). L'ortesi plantare è finalizzata a correggere delle deformità o malformazioni del piede".

L'Ampliettore Amplipower" deve essere invece considerato "un ampliettore posturale" che ha la funzione di amplificare le funzioni recettoriali del piede agli stimoli esterni e che ottimizza la distribuzione dei carichi. La società Foot Care S.r.l. ha rilevato che il prodotto in questione "è adatto a chi non ha ancora valicato quel limite oltre il quale si devono affrontare problemi di carattere patologico e...vuole migliorare la propria situazione posturale".

Conseguentemente, la società Foot Care S.r.l. ha affermato che "l'ampliettore non è quindi una ortesi plantare in senso tecnico né un dispositivo medico". Tuttavia la stessa ha sostenuto che nel linguaggio comune il termine ampliettore può essere accostato al termine plantare in quanto quest'ultimo può essere definito non solo come dispositivo medico utile alla correzione di problemi di carattere patologico, ma anche come "la sede anatomica di utilizzo dell'interfaccia piede/scarpa".

E' proprio in questa accezione che la società Foot Care ha utilizzato il termine plantare nei messaggi in esame, ovvero per indicare il luogo ove possa essere applicato l'amplicettore. In ogni caso, la società Foot Care S.r.l. ha riconosciuto che "*mai all'amplicettore possono essere ricondotte proprietà terapeutiche*", come invece nel caso del plantare, Con riferimento al messaggio diffuso tramite internet, risulta, sulla base di un accertamento condotto in data 6 novembre 2003, che sia stata rimossa dal sito la parte del messaggio in cui l'Amplipower veniva definito come una "*innovativa concezione di plantare*".

V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi anche attraverso la rete internet, in data 8 ottobre 2003 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Con parere, pervenuto in data 19 novembre 2003, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:

- in assenza di ulteriori specificazioni, l'utilizzazione, nel messaggio in questione, del termine "plantare" è potenzialmente recepibile dal destinatario medio nel senso di dispositivo ortopedico inteso al miglioramento del funzionamento del piede alla riduzione dei carichi patologici prodotti sulle componenti strutturali;

- il messaggio *de quo*, in quanto recante l'impropria utilizzazione del termine "plantare", appare in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della potenziale induzione del convincimento che il prodotto cui esso si riferisce sia un dispositivo ortopedico;

- il messaggio diffuso via internet appare idoneo ad indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche del prodotto, lasciando intendere, contrariamente al vero, che esso sia un plantare in senso tecnico e, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli al contatto con l'operatore pubblicitario sulla base di erronei convincimenti circa le caratteristiche essenziali del prodotto pubblicizzato.

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sia in contrasto con gli artt. 1, 2, e 3, del Decreto Legislativo n. 74/92.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

I messaggi segnalati, diffusi sia sotto forma cartacea che telematica, si prestano entrambi alla medesima decodifica da parte del consumatore.

Nel messaggio di cui alla cartolina promozionale, infatti, il termine plantare associato al termine amplicettore ("I plantari di Schumacher e Barrichello sono quegli stessi Amplicettori su misura che ognuno di noi può trovare nei centri specializzati Footcare"), induce il consumatore a ritenere che l'Amplipower proposto dalla Foot Care consista in un plantare, con caratteristiche innovative, utilizzabile nella pratica di ogni sport.

Allo stesso modo il messaggio diffuso tramite la pagina internet, (ove si presenta il prodotto in esame come una "*concezione innovativa di plantare*"), induce il consumatore a ritenere che il prodotto pubblicizzato abbia in effetti le stesse caratteristiche di un plantare.

Al riguardo, nel corso del procedimento istruttorio è stato appurato, per stessa ammissione della stessa società Foot Care S.r.l., che l'Amplipower non è un'ortesi plantare in senso tecnico, ovvero quella particolare **protesi** che serve come sostegno della volta plantare del piede finalizzata a correggere delle deformità o malformazioni. Né l'amplicettore può essere considerato un dispositivo medico a cui possono essere riconosciute proprietà terapeutiche.

L'Amplipower è invece un prodotto che ha la funzione di amplificare le caratteristiche del piede, sfruttando al meglio le forze ascendenti ed ottimizzando la distribuzione del peso per il beneficio di tutto il corpo.

Poiché l'erronea associazione dell'amplicettore ad un plantare appare in grado di condizionare il processo di scelta dei destinatari intenzionati ad acquistare un plantare avente proprietà terapeutiche, i messaggi pubblicitari risultano idonei ad indurre questi ultimi in errore e, per

tale motivo, suscettibili di orientare indebitamente le scelte dei potenziali acquirenti, pregiudicandone il comportamento economico.

RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari in esame sono suscettibili di indurre in errore i consumatori con riguardo alle reali caratteristiche del prodotto pubblicizzato, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico e ledere le imprese concorrenti;

DELIBERA

che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Foot Care S.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

<p>IL SEGRETARIO GENERALE <i>Rita Ciccone</i></p>	<p>IL PRESIDENTE <i>Giuseppe Tesauro</i></p>
---	--